

Gli AEE non RAEE

Quali apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientrano nel novero dei RAEE di cui alla normativa RAEE 2 ? E' importante per i produttori e per i distributori conoscerle , anche se ciò non è sempre agevole , per evitare di accollarsi costi ambientali che non sono di loro competenza e per salvaguardare la loro competitività

Al fine di identificare correttamente le apparecchiature soggette alla normativa RAEE 2 , si tratta anzitutto di chiarire il significato delle seguenti definizioni :

LA NORMATIVA RAEE 2

La legge italiana di attuazione della D. RAEE 2 , il cui impianto generale è piuttosto equilibrato ma non esente da critiche e criticità , traduce nel nostro sistema , con alcune peculiarità nazionali , soprattutto in tema di finanziamento della raccolta primaria , la nuova normativa europea in materia di raccolta e gestione dei RAEE ; essa incide necessariamente , in prima battuta , nelle tasche dei produttori , ma anche in quelle dei distributori ed in definitiva in quelle dei consumatori .

Il Decreto Legislativo 14. Marzo 2014 n. 49 , che attua la Direttiva 2012/19/UE (d' ora in poi anche la " Direttiva RAEE 2") , è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014 .

COSA SONO I RAEE ?

I RAEE sono i rifiuti di AEE , ossia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche , definite come quelle " *apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.*"

RAEE DOMESTICI E RAEE PROFESSIONALI : QUALI COSTI ?

- Ricordo anzitutto che sono **RAEE domestici** quelli originati dai " nuclei domestici " quali le famiglie, mentre i RAEE professionali sono tutti gli altri , salvo quelli che per natura e quantità (ad esempio alcuni TV dismessi provenienti da un albergo o da un ospedale) sono equiparabili a quelli domestici. La normativa RAEE 2 , innovativamente , stabilisce che quando un apparecchio (ad esempio certe stampanti di gamma media) è progettato ed inteso per essere utilizzato sia da un nucleo domestico che , ad esempio , da un' azienda , è classificato come AEE domestico .

Come nella disciplina RAEE 1 , le municipalità e in parte i Distributori si occupano della raccolta primaria dei RAEE domestici presso il consumatore ; i Produttori sono responsabili (individualmente o collettivamente tramite l' adesione a consorzi) della raccolta secondaria dei RAEE dalla piazzola di raccolta in poi e del loro corretto trattamento .

- Quanto ai **RAEE professionali** , Abbiamo due oneri in capo al Produttore , il primo eventuale ed il secondo certo : (1) il Produttore TIZIO vende all' artigiano CAIO una fresa elettrica destinata a sostituire un apparecchio che ha svolto la stessa funzione e di cui l' artigiano si disfa : se tale apparecchio era stato acquistato prima del 13.08.2005 , e solo in tal caso , TIZIO è tenuto a farlo ritirare e trattare a sue spese ; (2) TIZIO sarà invece sempre comunque tenuto a ritirare e fare trattare a sue spese il rifiuto generato dalla fresa elettrica nuova da lui venduta , quando questa sarà dismessa . Il Produttore TIZIO (così come come sotto la normativa RAEE 1) può aderire a un sistema collettivo oppure decidere di farsi carico individualmente degli oneri che abbiamo appena esaminato ; ATTENZIONE : abbiamo però qui una novità : infatti , in quest' ultimo caso è stabilito che egli debba preventivamente sottoporre all' approvazione del Ministero dell' ambiente un' istanza corredata della necessaria documentazione a dimostrazione dell' efficienza ed adeguatezza del sistema individuale che intende adottare .

QUALI PRODOTTI RIENTRANO TRA I RAEE ?


Visti i costi in capo al Produttore, è pertanto essenziale identificare correttamente i prodotti che a fine vita saranno RAEE . Quanto al novero di tali prodotti , entra qui in gioco una delle maggiori novità , quella del “ campo di applicazione aperto “ .

Abbiamo infatti due fasi : **fino al 14.08.2018** , non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina RAEE 1 : i prodotti corrispondono più o meno alle tipologie tradizionali come indicate agli Allegati I e II al D. Lgs 49/2014 , salvo inclusione da subito tra gli AEE dei pannelli fotovoltaici e salvo le esclusioni già previste dalla normativa RAEE 1 (ad sempio : utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni ; componenti “dedicate“ di questi) .

Dal **15.08.2018 in poi** , il campo di applicazione si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto , appunto , di “*campo di applicazione aperto*”, salvo alcuni prodotti esclusi , tra cui ricordo , oltre a quelli già sopra indicati : armi ed armamenti , apparecchiature mediche e medicali , apparecchi per ricerca e sviluppo , muletti ed altri veicoli professionali ; mezzi di trasporto elettrici diversi dalle biciclette elettriche ed altri .

Lo schema “ **Apparecchiature escluse** ” illustra in modo sinottico i prodotti esclusi dalla normativa RAEE :

Apparecchiature escluse



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatorio.it

Il campo più critico dello schema “ **Apparecchiature Escluse** “ , è quello riportato al numero 4 e , in particolare , la parte in cui si escludono dal novero dei RAEE i seguenti prodotti : (1) Prodotti “ non finiti “ / componenti , (2) Installazioni fisse , (3) “ Utensili fissi di grandi dimensioni “ , su cui andremo ora a soffermare la nostra attenzione .

(1) PRODOTTI NON FINITI

Mentre per “ **prodotti finiti** “ (soggetti alla normativa RAEE) si intendono i prodotti che , pur essendo destinati a funzionare solo con riferimento ad un altro prodotto , sono destinati ad esser

direttamente utilizzati da un utente finale , senza ulteriore attività produttiva (ad esempio : un masterizzatore plug and play per pc ; cavi elettrici venduti muniti di presa e spina , cavi HDMI o cavi di rete pronti all' uso ; schede di rete da inserire negli slot di un PC portatile , ecc.) , per “ **prodotti non finiti** “ (esclusi dalla normativa RAEE) si intendono quelli destinati a produttori o installatori e non ad utenti finali ; si tratta infatti di componenti che necessitano di essere incorporati da operatori esperti in AEE o ad esser utilizzati per fabbricare AEE (ad esempio : rilevatori di fumo non stand alone ; umidificatori non utilizzabili stand alone ; PC industriali non utilizzabili stand alone e , in genere , tutti i prodotti che non svolgono nessuna funzione da soli essendo esclusivamente destinati ad essere installati da operatori professionali in un apparecchio o in un impianto) . Vedasi in proposito la FAQ 3.6. (preciso che per FAQ si intende il documento della Commissione UE “ *Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC* “ , edizione aprile 2014 , reperibile on line al seguente indirizzo : <http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fwaste%2Fweee%2Fpdf%2Ffaq.pdf&ei=dMYBVevpLcnYU-jSg5gN&usg=AFQjCNHt-axhtVAktryBZa41dFK-2QkqiQ&bvm=bv.87920726,d.d24>) .

Solo i blister venduti al consumo , contenenti componenti destinati ad esser assemblati ed installati con semplici operazioni dagli utilizzatori finali , rientrano nel novero dei RAEE (è il caso ad esempio di una confezione contenente in blister tutte le componenti di un semplice impianto di video citofono , acquistabile dal consumatore finale in qualsiasi negozio fai-da-te e ed assemblabile con semplici operazioni dall' acquirente-utilizzatore stesso) .

(2) IMPIANTI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI

Detti impianti , come si è visto nello schema sinottico sopra riportato , sono esclusi dalla normativa RAEE . E' pertanto importante essere in grado di identificarli con certezza

L' art. 3.1.c della Direttiva RAEE 2 riporta la seguente definizione : “ **... una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi , che : i) sono assemblati e installati e disinstallati da professionisti, ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate** ” . Questa categoria può sovrapporsi a quella degli “ *Utensili fissi di grandi dimensioni* “ nel senso che uno o più di tali utensili possono esser compresi in un impianto fisso di grandi dimensioni ; tuttavia, come si spiegherà tra poco , un utensile fisso di grandi dimensioni può essere considerato “ grande “ perché tale rispetto agli altri utensili aventi la medesima funzione ma non in termini assoluti , mentre un impianto fisso

di grandi dimensioni sarà considerato tale secondo criteri assoluti .

L' onere della prova di dimostrare che un impianto rientra nel novero di quelli fissi di grandi dimensioni esclusi è in capo all' operatore economico interessato .

(3) UTENSILI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI

Anche questi utensili sono esclusi dalla normativa RAEE ed è pertanto importante identificarli .

La definizione contenuta all' art. 3.1.b) della Direttiva fa riferimento ad un “ ... *insieme di grandi dimensioni di macchine , apparecchiature o componenti che funzionano congiuntamente per un' applicazione specifica , installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo* “ .

La FAQ 3.1. RoHS (http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/events_rohs3_en.htm) valida in questo caso anche ai fini RAEE 2 , contiene una serie di esempi e precisa che :

- in genere , gli utensili da banco e gli apparecchi di telecomunicazione non rientrano in questa categoria ;
- un criterio applicabile per l' identificazione di questa categoria di prodotti è la definizione di “ macchina “ contenuta nella Direttiva 2006/42/CE ;
- un apparecchio che non sia o non sia facilmente rimovibile e/o che sia inteso per esser utilizzato durante la sua vita essenzialmente in un unico sito , deve intendersi “ fisso “ ; pertanto non è tanto o solo il fatto che l' utensile non sia mobile a determinare il suo essere “ fisso “ , ma lo scopo per cui è inteso ;
- un apparecchio solidamente connesso ad un edificio non è per questo solo fatto escluso in quanto un edificio non è un AEE e pertanto gli apparecchi in esso inglobati non sono componenti (ad esempio , un distributore “ Bancomat “ rientra nella normativa RAEE 2) ; il fatto che sia connesso all' edificio può però essere un' evidenza del suo essere “ fisso “ ;
- l' onere della prova di dimostrare che un apparecchio rientra nel novero degli utensili esclusi è in capo all' operatore economico interessato .

“ GRANDI DIMENSIONI “ (vale per IMPIANTI FISSI e UTENSILI FISSI)

Tanto gli “ utensili industriali fissi “ che gli “ impianti industriali fissi “ , devono essere “ *di grandi dimensioni* “ : al fine di individuare le dimensioni dell' utensile o dell' impianto , valgono in proposito i seguenti criteri (FAQ 3.1. RoHS 2 a pag. 12) :

“ One possible way of introducing a direct size criterion relates to **transportation**. The following guidance metrics and qualitative criteria can be applied for installations. If the installation exceeds the minimum requirements for one of the following criteria, it can be considered large-scale:

- If, when installing or de-installing the installation, it is too large to be moved in an ISO 20 foot container because the total sum of its parts as transported is larger than 5,71m x 2,35m x 2,39m, it can be considered large-scale.

- The maximum weight of many road trucks is 44 tonnes. Thus if, when installing or de-installing the installation, it is too heavy to be moved by a 44 tonne road truck, because the total sum of its parts as transported weighs more than the truck's load capacity, it can be considered large-scale.

- If heavy-duty cranes are needed for installation or de-installation, the installation can be considered large-scale.

- An installation that does not fit within a normal industrial environment, without the environment needing structural modification, can be considered large-scale. Examples for modifications are modified access areas, strengthened foundations etc.

- If an installation has a rated power greater than 375 kW, it can be considered " large scale " .

I criteri sopra indicati valgono per gli IMPIANTI FISSI .

Gli UTENSILI FISSI che hanno le caratteristiche sopra indicate rientrano sicuramente nella normativa RAEE 2 ma vi rientrano anche se , pur non possedendoli , hanno dimensioni significativamente maggiori rispetto agli altri utensili fissi .

Conclusioni

In conclusione : i componenti , gli impianti fissi di grandi dimensioni , gli utensili fissi di grandi dimensioni NON rientrano nella normativa RAEE , né ora né quando entrerà in vigore il “ campo di applicazione aperto “ , il 15 agosto 2018 : è pertanto importante , anche se non sempre agevole , saperli riconoscere .

Avv. Maurizio Iorio